

# Schema di regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni

*Ai sensi dell'art. 40 D.I. n. 44 del 1/02/2001  
(come riportato nell'Atto di Indirizzo art.17 e 18)*

Art.17 - L'ATTIVITÀ NEGOZIALE - sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Nuovo Codice Degli Appalti e Dei Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016 dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n°44/01) in capo al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile del Procedimento ed è coadiuvato dal Direttore Amministrativo. IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell' art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta l'attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione. Tenendo conto altresì delle Direttive e delle Linee Guida e degli atti di indirizzo, dei bandi-tipo e delle risultanze delle consultazioni pubbliche dell' ANAC Autorità nazionale Anti-Corruzione.

Art.18 - IL CONFERIMENTO DI INCARICHI - Visto l'Art.7 ,c.6 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e l'Art.13,c.1,decreto-legge n.4/2006;il D.Lgs 50/2016; le circolari: la n.2/08 del Dipartimento Della Funzione Pubblica della Presidenza Del Consiglio dei Ministri e la n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il conferimento di incarichi al personale esterno (disciplinato dall'art. 40 del D.I. 44/2001) dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento. che l'art. 40 del decreto interministeriale n° 44/2001, concernente le "istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa , nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione.

*Verificata l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all'art.1 comma 8 e Legge 107/2015;*

visto l'art. 46 del decreto legge n. 112 del 2008, rubricato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" ha riformato il testo del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs n. 165 del 2001. Il testo vigente è: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità".

I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto.

L'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto, dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

## **Art.1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

## **Art. 2 - Requisiti professionali**

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola, dei Comuni interessati e sul proprio sito web o con altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

## **Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. All'inizio dell'anno scolastico, o comunque quando se ne avverta la necessità, il Dirigente, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e dei progetti previsti dal programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, dei Comuni interessati e sul proprio sito web o con altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché la tipologia di contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
  - l'oggetto della prestazione;
  - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

#### **Art.4 - Determinazione del compenso**

1. Per i compensi agli esperti occasionali si applicano le tariffe previste per l'aggiornamento dal D.I. 326 del 12/10/95.
2. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

#### **Art.5 - Individuazione dei contraenti**

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
  - curriculum complessivo del candidato;
  - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
  - pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
  - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
  - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
  - eventuali precedenti esperienze didattiche.
4. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

#### **Art.6 - Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - l'oggetto della prestazione;
  - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
  - le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

*La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.*

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

### **Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
  - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
  - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
  - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

### **Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.